

**Legge federale
sull'unione domestica registrata
di coppie omosessuali**
(Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129
capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 2 Principio

¹ Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

² In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

³ Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica

Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 3 Condizioni

¹ Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

² Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

RU 2005 5685

¹ RS 101

² FF 2003 1165

Art. 4 Impedimenti

¹ È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.

² Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura**Art. 5** Domanda

¹ La domanda di registrazione si fa all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

² I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

³ I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.

Art. 6 Esame

¹ L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se non sussistono impedimenti.

² L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.³

³ Nei casi di cui al capoverso 2, l'ufficiale dello stato civile sente i partner e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.⁴

Art. 7 Forma

¹ L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

² La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

Art. 8 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

³ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

⁴ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

Sezione 3: Annullamento

Art. 9 Annullabilità assoluta

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisitato la capacità di discernimento;
- b. l'unione domestica è stata registrata in violazione dell'articolo 4;
- c.⁵ uno dei partner sposi non intendeva creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

² Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente nel domicilio dei partner.

Art. 10 Annullabilità relativa

¹ Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

² L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.

³ Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.

Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento

¹ L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

² I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

⁵ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Diritti e doveri generali

Art. 12 Assistenza e rispetto

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.

Art. 13 Mantenimento

¹ I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

² Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

³ Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

Art. 14 Abitazione comune

¹ Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

² Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.

Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica

¹ Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

² Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se:

- a. ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o
- b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

³ Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

⁴ Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 16 Obbligo d'informazione

¹ Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

² Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

³ Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 17 Sospensione della vita comune

¹ Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

² Ad istanza di parte, il giudice:

- a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell'altro;
- b. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

³ Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

⁴ In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18 Beni dei partner

¹ Ciascun partner dispone dei suoi beni.

² Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.

Art. 19 Prova

¹ Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

² Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.

Art. 20 Inventario

¹ Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

² Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Art. 21 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.

Art. 22 Restrizione del potere di disporre

¹ Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

² Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.

Art. 23 Debiti tra partner

¹ Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

² Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev'essere garantita.

Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

Art. 25 Convenzione patrimoniale

¹ I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196–219 del Codice civile⁶, CC).

² Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.

³ La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

⁴ Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

Sezione 3: Effetti particolari**Art. 26** Esclusione del matrimonio

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.

⁶ RS 210

Art. 27 Figli del partner

¹ Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

² In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC⁷, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata**Sezione 1: Condizioni****Art. 29** Richiesta comune

¹ Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

² Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

³ I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.

Art. 30 Azione

Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

Sezione 2: Effetti**Art. 31** Diritto successorio

¹ Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

⁷ RS 210

² Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.

Art. 32 Attribuzione dell'abitazione comune

¹ Quando lo giustificino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

² Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

³ Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Art. 33 Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

Art. 34 Contributo di mantenimento

¹ In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

² Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

³ Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

⁴ Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126–132 CC⁸ concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Sezione 3: Procedura

Art. 35

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 37 Coordinamento con modifiche di altre leggi (n. 18, 22 e 29 dell'all.)

1. Modifica della parte generale del Codice penale⁹, del 13 dicembre 2002¹⁰

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale (CP), del 13 dicembre 2002, l'articolo 66^{ter}, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 55a, titolo marginale e capoverso 1, frase introduttiva e lett. a CP con il seguente tenore:

...

Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 52 CP va integrato come segue:

...

Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 52 CP va modificato come segue:

...

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002, l'articolo 110 numero 2 nel tenore della presente modifica diventerà il nuovo capoverso 1 dell'articolo 110 con il seguente tenore:

...

2. Modifica della parte generale del Codice penale militare¹¹, del 21 marzo 2003¹²

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare (CPM), del 21 marzo 2003, l'articolo 47b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 46b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a CPM con il seguente tenore:

...

⁹ RS 311.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

¹⁰ RU 2006 3459

¹¹ RS 321.0

¹² RU 2006 3389

Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 45 CPM va integrato come segue:

...

Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 45 CPM va modificato come segue:

...

3. Modifica della legge federale del 25 giugno 1982¹³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 3 ottobre 2003 (1^a revisione della LPP)

Se la presente legge entra in vigore simultaneamente alla 1^a revisione della LPP¹⁴ o successivamente, l'articolo 79a capoverso 5 diventerà articolo 79b capoverso 4 con il seguente tenore:

...¹⁵

Se la presente legge entra in vigore prima della 1^a revisione della LPP, all'entrata in vigore della 1^a revisione della LPP gli articoli 79a e 79b riceveranno il seguente tenore:

...¹⁶

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:¹⁷ 1° gennaio 2007

Art. 95 cpv. 1 e 105 n. 3 CC, giusta il n. 8 dell'all.: 1° gen. 2006

¹³ RS **831.40**

¹⁴ Entrata in vigore: 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677)

¹⁵ Testo inserito nella LF menzionata.

¹⁶ Privi d'oggetto in seguito all'entrata in vigore posteriore della 1^a revisione LPP.

¹⁷ RU **2005** 5696

Allegato
(art. 36)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 29 settembre 1952¹⁸ sulla cittadinanza

Art. 15 cpv. 5 e 6

...

2. Legge federale del 26 marzo 1931¹⁹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 7 cpv. 3

...

Art. 17 cpv. 3

...

3. Legge del 26 giugno 1998²⁰ sull'asilo

Art. 51 cpv. 1

...

Art. 63 cpv. 4

...

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva

...

¹⁸ RS 141.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nella L. menzionata.

¹⁹ [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]

²⁰ RS 142.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

Art. 78 cpv. 3

...

4. Legge del 21 marzo 1997²¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 61

...

5. Legge federale del 20 dicembre 1968²² sulla procedura amministrativa

Art. 10 cpv. 1 lett. b e bbis

...

6. Legge del 24 marzo 2000²³ sul personale federale

Art. 30 cpv. 2

...

7. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943²⁴

Art. 4

...

Art. 22 cpv. 1 lett. a

...

²¹ RS **172.010**. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

²² RS **172.021**. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

²³ RS **172.220.1**. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

²⁴ [CS **3 499**; RU **1948 899** art. 86, **1955 899** art. 118, **1959 921**, **1969 755** art. 80 lett. b 784, **1977 237** n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, **1978 688** art. 88 n. 3 1450, **1979 42**, **1980 31** n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, **1982 1676** all. n. 13, **1983 1886** art. 36 n. 1, **1986 926** art. 59 n. 1, **1987 226** n. II 1 1665 n. II, **1988 1776** all. II 1, **1989 504** art. 33 let. a, **1990 938** n. III cpv. 5, **1992 288**, **1993 274** art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, **1995 1227** all. n. 3 4093 all. n. 4, **1996 508** art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, **1997 1155** all. n. 6 2465 all. n. 5, **1998 2847** all. n. 3 3033 all. n. 2, **1999 1118** all. n. 1 3071 n. I 2, **2000 273** all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, **2001 114** n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, **2002 863** art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, **2003 2133** all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, **2004 1985** all. n. II 1 4719 all. n. II 1. RU **2006 1205** art. 131 cpv. 1].

Art. 44 lett. b e bbis

...

8. Codice civile²⁵

Art. 21

...

Art. 95, titolo marginale e cpv. 1

...

Art. 105 n. 3

...

Art. 328 cpv. 2

...

Art. 462, titolo marginale e frase introduttiva

...

Art. 470 cpv. 1

...

Art. 471 n. 3

...

Art. 612a cpv. 4

...

²⁵ RS 210. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

9. Legge federale del 4 ottobre 1991²⁶ sul diritto fondiario rurale

Art. 10a

...

10. Legge federale del 16 dicembre 1983²⁷ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 7 lett. b

...

Art. 12 lett. d

...

11. Codice delle obbligazioni²⁸

Art. 134 cpv. 1 n. 3^{bis}

...

Art. 266m cpv. 3

...

Art. 266n

...

Art. 273a cpv. 3

...

Art. 331d cpv. 5

...

Art. 331e cpv. 5 e 6

...

²⁶ RS 211.412.11. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

²⁷ RS 211.412.41. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

²⁸ RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 338 cpv. 2

...

Art. 339b cpv. 2

...

Art. 494 cpv. 4

...

12. Legge federale del 4 ottobre 1985²⁹ sull'affitto agricolo

Art. 18 cpv. 2, primo periodo

...

Art. 27 cpv. 2 lett. c

...

Art. 31 cpv. 2^{bis} lett. d

...

13. Legge federale del 2 aprile 1908³⁰ sul contratto d'assicurazione

Art. 80

...

Art. 81, titolo marginale e cpv. 1

...

Art. 83 cpv. 2^{bis} e 3

...

Art. 84 cpv. 1

...

²⁹ RS 221.213.2. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.
³⁰ RS 221.229.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 85

...

Art. 86

...

14. Legge del 24 marzo 2000³¹ sul foro

Art. 15a

...

Art. 18 cpv. 1, primo periodo

...

15. Legge federale del 4 dicembre 1947³² di procedura civile federale

Art. 42 cpv. 1 lett. a

...

16. Legge federale dell'11 aprile 1889³³ sull'esecuzione e sul fallimento

Art. 10 cpv. 1 n. 2 e 2^{bis}

...

Art. 26 cpv. 3

...

Art. 43 n. 2

...

Art. 58

...

³¹ RS 272. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

³² RS 273. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

³³ RS 281.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 95a

...

Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2

...

Art. 151 cpv. 1

...

Art. 153 cpv. 2 lett. b e 2^{bis}

...

Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. c

...

Art. 305 cpv. 2

...

17. Legge federale del 18 dicembre 1987³⁴ sul diritto internazionale privato

Art. 45 cpv. 3

...

Art. 65a

...

Art. 65b

...

...

Art. 65c

...

Art. 65d

³⁴ RS 291. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

...

18. Codice penale³⁵

Art. 66^{ter}, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a³⁶

...

Art. 110 n. 2³⁷

...

Art. 123 n. 2, quarto e quinto comma

...

L'attuale quarto comma diviene quinto comma.

Art. 126 cpv. 2 lett. b^{bis}

...

Art. 180 cpv. 2 lett. a^{bis}

...

Art. 187 n. 3

...

Art. 188 n. 2

...

Art. 192 cpv. 2

...

Art. 193 cpv. 2

...

³⁵ RS 311.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

³⁶ Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

³⁷ Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

Art. 215

...

Art. 395 cpv. 1³⁸

...

19. Legge federale del 15 giugno 1934³⁹ sulla procedura penale

Art. 75 lett. a e a^{bis}

...

Art. 231 cpv. 1 lett. b

...

Art. 270 lett. b

Possono ricorrere per cassazione:

...

20. Legge federale del 4 ottobre 1991⁴⁰ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva

...

21. Legge federale del 22 marzo 1974⁴¹ sul diritto penale amministrativo

Art. 29 cpv. 1 lett. b e b^{bis}

...

³⁸ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351), l'art. 395 cpv. 1 nel tenore della presente revisione diverrà art. 382 cpv. 1.

³⁹ RS **312.0**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁴⁰ RS **312.5**. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

⁴¹ RS **313.0**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 85 cpv. 1

...

22. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴²

Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a⁴³

...

Art. 156 n. 3

...

Art. 232c cpv. 1

...

23. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴⁴

Art. 33 lett. b, bbis, d e dbis

...

Art. 75 lett. a, abis e c

...

Art. 98a

...

Art. 98b lett. b

...

Art. 202 lett. b

...

⁴² RS 321.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁴³ Cfr. art. 37 cpv. 2, qui avanti.

⁴⁴ RS 322.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

24. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴⁵ sull'imposta federale diretta

Art. 9, rubrica e cpv. 1^{bis}

...

...

Art. 12 cpv. 3

...

Art. 109 cpv. 1 lett. b e b^{bis}

...

25. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 4

...

26. Legge federale del 19 dicembre 1958⁴⁷ sulla circolazione stradale

Art. 63 cpv. 3 lett. b

...

Art. 70 cpv. 4 lett. a

...

27. Legge del 13 marzo 1964⁴⁸ sul lavoro

Art. 4 cpv. 1

...

⁴⁵ RS **642.11**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

⁴⁶ RS **642.14**. La modifica qui appresso é inserita nella L. menzionata.

⁴⁷ RS **741.01**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

⁴⁸ RS **822.11**. La modifica qui appresso é inserita nella L. menzionata.

28. Legge federale del 6 ottobre 2000⁴⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 13a

...

29. Legge federale del 25 giugno 1982⁵⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 19a

...

Art. 30c cpv. 5 e 6

...

Art. 37 cpv. 5, primo periodo⁵¹

...

Art. 79a cpv. 5⁵²

...

30. Legge del 17 dicembre 1993⁵³ sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 2

...

Art. 22d

...

Art. 24 cpv. 2, primo periodo, e cpv. 3

...

⁴⁹ RS **830.1**. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

⁵⁰ RS **831.40**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁵¹ Modifica della versione della 1^a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU **2004** 1677).

⁵² Privo d'oggetto, cfr. art. 37 cpv. 3 qui avanti.

⁵³ RS **831.42**. Le modifica qui appresso sono inserite nella L menzionata.

31. Legge federale del 24 giugno 1977⁵⁴ sull'assistenza

Art. 6

...

Art. 8 lett. a e b

...

Art. 32 cpv. 3

...

⁵⁴ RS **851.1**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

